



IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 121851

Roma, 20 Aprile 2020

Ai componenti
del Tavolo tecnico *e-customs*

e, p.c.

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Roma

Al Ministero della Salute
Roma

Al Comando Generale
della Guardia di Finanza
III Reparto Operazioni
Roma

OGGETTO: Dichiarazioni di importazione – Messaggio IM.
Compilazione obbligatoria della casella n. 2 del D.A.U..

Come già noto ai componenti del Tavolo tecnico *e-customs* in indirizzo, con nota n. 7949 RU del 22 gennaio 2018 dell'ex Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione (ora Direzione Organizzazione e *Digital Transformation*), era stato disposto l'obbligo di compilazione della casella n. 2 del D.A.U. all'importazione, successivamente sospeso, con nota n. 16696 RU del 9 febbraio 2018, a fronte di richieste di chiarimento avanzate da parte di alcuni operatori, che segnalavano anche difficoltà nell'adeguamento dei loro sistemi.

A distanza di due anni, compiuti gli approfondimenti del caso, la compilazione obbligatoria in esame è stata infine reintrodotta, come pure noto, con nota n. 32879 RU del 20 febbraio 2020, sempre a cura della Direzione Organizzazione e *Digital Transformation*.

Tenuto conto che anche in questa occasione sono state reiterate da alcuni operatori le medesime perplessità, in particolare in ordine a due fattispecie operative che l'obbligo di compilazione della casella n. 2 renderebbe difficoltose e/o onerose, pare opportuno fornire qualche pur schematico chiarimento, nonché contestualizzare il nuovo adempimento procedurale anche rispetto ai vantaggi che gli stessi operatori, a regime, ne trarranno.

Circa le richiamate perplessità, le stesse appaiono riconducibili a due casistiche fondamentali:

- la difficoltà di reperimento dei dati necessari alla compilazione della casella n. 2 nel caso di dichiarazione di importazione per merci estratte da un deposito doganale (c.d. appuramento del regime a scarico della dichiarazione IM7), in quanto le transazioni commerciali che hanno dato origine all'introduzione in deposito potrebbero risalire a periodi molto antecedenti;
- l'onerosità di dover produrre distinte dichiarazioni doganali di importazione quando varie partite di merce, provenienti e fatturate da diversi soggetti cedenti esteri, devono essere estratte insieme dal deposito, oppure arrivano dal Paese terzo consolidate in un'unica spedizione.

Relativamente al problema rappresentato della difficoltà del reperimento dei dati si evidenzia che se il termine temporale di conservazione dei documenti e delle altre informazioni è previsto in *“almeno tre anni”*, a mente dell'art. 51 del Reg. (UE) 952/2013 - Codice Doganale dell'Unione -, nel caso di regimi diversi dall'immissione in libera pratica lo stesso articolo specifica che il termine decorre *“dalla fine dell'anno nel corso del quale il regime doganale in questione è stato appurato”*, con ciò dando per scontato che, per l'intero periodo in cui le merci sono vincolate al regime, i relativi documenti e le informazioni pertinenti devono, necessariamente, essere forniti all'Autorità doganale, qualora richiesti.

Per quanto concerne invece la circostanza che una dichiarazione doganale di importazione debba riferirsi a un solo soggetto cedente estero, pare invero un principio elementare¹.

In entrambi i casi prospettati dovranno pertanto essere predisposte più dichiarazioni doganali, a fronte delle diverse transazioni economiche intercorse con i cedenti/fornitori esteri.

Ciò chiarito, si evidenzia come la compilazione obbligatoria della casella n. 2 del D.A.U. all'importazione sia una facoltà che il legislatore dell'Unione Europea ha lasciato alla libera scelta degli Stati Membri, che la stragrande maggioranza di essi ha tuttavia già da tempo adottato.

La ragione di tale generalizzata adozione è semplice: l'enorme accelerazione del commercio globale, anche per effetto delle nuove tecnologie e dello sviluppo dell'*e-commerce*, e l'importanza crescente che ha assunto, sia in termini di sicurezza che di ricadute economico-finanziarie, la "catena logistica" nel suo insieme, hanno reso fondamentale, per le Amministrazioni doganali, poter acquisire e trattare informaticamente, in maniera immediata, anche i dati sui soggetti esteri che esportano verso la U.E..

La compilazione obbligatoria in argomento, inserendo nella dichiarazione doganale di importazione i dati del soggetto cedente i beni (o, in caso di più transazioni, dell'ultimo cedente), rendendo in tal modo evidenti e acquisibili a sistema le informazioni dell'intestatario della fattura estera di vendita, consentirà ad ADM - come peraltro richiesto da tempo dalle Istituzioni Europee - l'effettuazione di rilevazioni e di analisi sui soggetti esteri sulla base di flussi informativi celeri, completi e costantemente aggiornati.

Un primo, immediato vantaggio per gli operatori sarà costituito dalla circostanza che ADM non si troverà più a richiedere loro le informazioni di che trattasi attraverso attività c.d. "a posteriori" (talvolta ancora cartolari), o di vera e propria verifica presso le sedi aziendali, con conseguente risparmio di tempo e di costi.

Ma altri vantaggi per questi ultimi deriveranno dalle attività strategiche che ADM, potendo attingere allo stesso bacino informativo, potrà

¹ Vedasi al riguardo il Reg. UE 2016/341 appendice C1, Titolo II, casella 2:speditore/esportatore.

realizzare “a monte” dell’operazione doganale, attraverso politiche di controllo selettive e mirate anche sui soggetti esportatori esteri, da cui scaturirà un alleggerimento del numero dei controlli, generato dall’ulteriore affinamento dell’analisi dei rischi, nonché una migliore applicazione delle misure di politica commerciale (in particolare in materia di *antidumping*), a tutela della libera e leale concorrenza e a sostegno del mercato interno della UE.

Questa nuova misura appare, in sostanza, un adeguamento ormai indispensabile, in un’ottica evolutiva di *e-customs*, e va comunque calata nel più ampio quadro di semplificazioni e benefici riconosciuti agli operatori quali soggetti fiduciari di ADM nel contesto di quanto già implementato in applicazione del citato Codice Doganale dell’Unione e di quanto ulteriormente *in itinere* per effetto del continuo evolversi degli strumenti normativi e tecnologici.

Pertanto, si conferma l’obbligatorietà della compilazione della casella n. 2 del D.A.U. a partire dal 5 maggio 2020.

Marcello Minenna
